

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

05 DIC. 2003

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

05 DIC. 2003

ADDI: NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
DIONISI	Armando	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: AUGELLO - GARGANO - ROBILOTTA -

DELIBERAZIONE N. -1286-

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2004".



1286 R. 11. 2003 9

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2004".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse comunitarie;
all'unanimità

DELIBERA

di sottoporre all'approvazione del Consiglio la seguente proposta di legge composta di n. 3 articoli: *Q*

Art. 1

- 1. Ai sensi dell'art. 29 della L.R. 20/11/2001, n. 25 la Giunta Regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sia approvato per legge e comunque non oltre il 31 marzo 2004, la gestione del bilancio per l'anno finanziario 2004, con le disposizioni e le modalità previste nelle proposte di legge finanziaria e di bilancio all'esame del Consiglio Regionale secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazioni.
- La gestione in via provvisoria del bilancio è consentita limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo.
- La limitazione di cui al comma 2 non sussiste per le spese obbligatorie di cui all'elenco 1 allegato al bilancio, per le spese concernenti la gestione del personale e per spese che per loro natura non sono suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

Art. 2

- 1. E' autorizzato per gli enti, le aziende e gli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione l'esercizio provvisorio.
- 2. Gli enti, le aziende e gli organismi per i quali il bilancio di previsione per l'anno 2004 è stato approvato dal competente organo e pervenute alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 57 comma 2 della L.R. 25/2001, sono autorizzati a gestire il bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista per ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

Art. 3

- 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

F.T. **Il Presidente della Regione Lazio**
Francesco Storace

